



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Franco De Stefano

Presidente

Pasquale Gianniti

Consigliere

Marco Rossetti

Consigliere

Augusto Tatangelo

Consigliere

Antonella Pellecchia

Consigliera Rel.

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIVILE CUSTODIA

Ud.20/01/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5218/2022 R.G. proposto da:

██████████ con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio
difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████;

-ricorrente-

contro

Città Metropolitana Roma Capitale;

-intimata-

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19412/2021 depositata il
15/12/2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dalla
Consigliera Antonella Pellecchia.

FATTI DI CAUSA

1. ██████████ conveniva in giudizio la Città Metropolitana di Roma
Capitale chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a



seguito del sinistro stradale avvenuto il 15 maggio 2011, mentre percorreva la S.P. [REDACTED] lamentando che l'incidente fosse stato determinato dal cattivo stato di manutenzione della sede viaria e dal cedimento del guard-rail.

La convenuta si costituiva contestando la domanda e deducendo che la strada non presentava anomalie, come risultante dalla relazione del capo cantoniere e dal verbale dei Carabinieri, e che il sinistro era riconducibile alla velocità non adeguata del conducente in presenza di pioggia, buio e curva segnalata.

Il Giudice di pace di Roma, revocata l'ammissione dell'unico teste per mancata comparizione, con sentenza n. 21306/2020, rigettava la domanda, ritenendo non provata l'esistenza di difetti della strada e ascrivendo il sinistro alla condotta di guida dell'attore.

2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19412/2021, rigettava il gravame interposto dallo [REDACTED] confermando l'insussistenza di elementi idonei a provare l'anomalia della strada e rilevando la condotta colposa del conducente.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Massimo Zantonio, affidato a sei motivi, illustrati da memoria.

3.1. Le parti intime non hanno svolto attività difensiva.

Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché il vizio di omessa motivazione, per avere il Tribunale di Roma, in sede di appello, omesso di pronunciarsi sulla reiterata richiesta di ammissione di C.T.U. cinematica-modale, già formulata in primo grado e riproposta quale specifico motivo di gravame.



Il ricorrente deduce che la controversia richiedeva accertamenti tecnici - relativi alla dinamica del sinistro, alle condizioni del guard-rail, alle pendenze, ai coefficienti di attrito, alla velocità sostenibile in curva con manto bagnato - non ricostruibili mediante semplici nozioni di comune esperienza. Assume che il giudice d'appello non ha motivato il rigetto dell'istanza ed ha fornito una ricostruzione dei fatti fondata su plurimi errori materiali (riguardanti il senso della curva, il lato dell'impatto, la natura dei danni al veicolo, il tipo di strada e il limite di velocità vigente), in tal modo dimostrando l'assenza delle "cognizioni proprie" richieste dalla giurisprudenza di legittimità per escludere la consulenza tecnica d'ufficio. Deduce, pertanto, la violazione del principio affermato da questa Corte (Cass. nn. 5492/2018 e 17399/2015), secondo cui il giudice, pur avendo un potere discrezionale nell'ammissione della C.T.U., è tenuto a fornire un'adequata motivazione del diniego quando le questioni da risolvere implicano specifiche competenze tecniche. L'omessa motivazione integra, secondo il ricorrente, vizio ex art. 132 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, censurabile in sede di legittimità.

4.2. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché l'erronea applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., per avere il Tribunale di Roma: a) falsamente individuato l'oggetto del contendere, ritenendo che la causa riguardasse la violazione delle norme di comportamento stradale e dei limiti di velocità da parte del conducente, mentre la domanda era fondata sulla responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. e, in subordine, sull'art. 1227 c.c.; b) omesso di valutare le circostanze decisive relative alla dinamica dello sbandamento verso l'interno della carreggiata, come risultante dalle due consulenze tecniche di parte e dalla sentenza del Tribunale di Civitavecchia, le quali escludevano che lo sbandamento fosse dipeso dalla velocità e riconducevano l'evento a condizioni anomale della cosa in custodia



(pavimentazione deteriorata, assenza di protezioni laterali, guard-rail inefficiente); c) reso una motivazione solo apparente, basata su presunzioni errate e su una ricostruzione dei fatti in contrasto con le risultanze documentali (senso della curva, limite di velocità, condizioni del tratto stradale, lato dell'impatto, danni subiti dal veicolo); d) omesso di applicare la presunzione di responsabilità del custode, senza verificare se quest'ultimo avesse assolto l'onere della prova liberatoria.

4.3. Con il terzo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2051 e, in subordine, 1227 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale di Roma, pur avendo ricondotto la fattispecie all'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., completamente disatteso la ratio della norma e l'operatività della presunzione iuris tantum di responsabilità del custode.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale: abbia attribuito al danneggiato l'onere di superare un'asserita "incertezza" probatoria, ponendo così a suo carico il peso della prova liberatoria che, per costante giurisprudenza, incombe invece sul custode; abbia ritenuto non raggiunta la prova della responsabilità della P.A., pur avendo accertato l'esistenza di anomalie della cosa in custodia (degrado del manto stradale, presenza di buche, condizioni della barriera), senza verificare se l'ente avesse adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno; abbia omesso ogni accertamento sulla prevedibilità dell'evento, necessario ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 1227 c.c., benché la giurisprudenza richieda, per escludere la responsabilità del custode, la prova sia della condotta negligente della vittima sia della sua imprevedibilità (Cass., ord. n. 4035/2021); non abbia esaminato la dedotta errata posa in opera del guard-rail, prospettata come causa esclusiva o quantomeno concausale del danno, e documentata mediante elaborati tecnici e rilievi fotografici.

Il ricorrente deduce che il giudice di merito, ponendo l'incertezza probatoria a carico del danneggiato e omettendo ogni indagine sulla



prevenibilità dell'evento, abbia violato la disciplina dell'art. 2051 c.c. e la correlata presunzione di responsabilità del custode, nonché, in via subordinata, l'art. 1227 c.c., oltre al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.

4.4. Con il quarto motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c., nonché dell'art. 2700 c.c., deducendo che il Tribunale di Roma avrebbe erroneamente esaminato il materiale probatorio acquisito, omettendo la valutazione di prove decisive, travisandone altre e fondando la decisione su una motivazione illogica, contraddittoria e meramente apparente.

Il ricorrente lamenta che: numerosi dati fattuali siano stati ricostruiti in modo manifestamente errato, tra cui la direzione della curva, il lato del guard-rail urtato, il limite di velocità vigente, la natura del tratto stradale e la dinamica dei danni al veicolo; le due consulenze tecniche di parte, munite di documentazione fotografica e rilievi tecnici, siano state apoditticamente qualificate come mere allegazioni difensive, senza che il Tribunale ne esaminasse gli elementi di fatto ivi contenuti; la sentenza ometta ogni considerazione sulla decisione del Tribunale di Civitavecchia, allegata agli atti e giunta a esiti opposti sulla dinamica e sulle condizioni del fondo stradale; i rilievi dei verbalizzanti siano stati ritenuti pienamente attendibili ex art. 2700 c.c., benché - secondo la prospettazione del ricorrente - smentiti dal materiale fotografico e dai successivi accertamenti tecnici; la motivazione risulti inficiata da macroscopiche incongruenze logiche (es. sbandamento verso l'esterno in luogo che verso l'interno, limite di 50 km/h in luogo di 90 km/h), tali da incidere sull'intero percorso argomentativo.

Il ricorrente deduce, pertanto, che la decisione impugnata sarebbe viziata sotto il duplice profilo della violazione delle norme sull'onere della prova e della motivazione apparente, non avendo il Tribunale fornito un iter logico-giuridico idoneo a sorreggere l'esito decisionale.



4.5. Con il quinto motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, che il Tribunale di Roma avrebbe completamente pretermesso nella motivazione.

Il ricorrente evidenzia, in particolare, che il giudice di merito: ha omesso di considerare la documentazione fotografica prodotta sin dal primo grado e allegata alle consulenze tecniche di parte, rappresentativa di uno stato del manto stradale deteriorato (avvallamenti, screpolature, zone di ristagno d'acqua), rilevante ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c.; non ha valutato la certificazione rilasciata dalla Provincia di Roma, attestante l'assenza di interventi di manutenzione o riasfaltatura nel tratto interessato negli anni prossimi al sinistro, elemento idoneo a confermare la corrispondenza tra lo stato dei luoghi successivamente rilevato e quello esistente al momento dell'incidente; ha omesso l'esame delle risultanze tecniche dei consulenti di parte circa la cattiva posa in opera della barriera di protezione, che - secondo le perizie allegate - non avrebbe assolto alla propria funzione di contenimento, costituendo concausa determinante dei gravi danni subiti dal veicolo; non ha considerato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, prodotta in giudizio, relativa al medesimo sinistro, che ha escluso qualsiasi responsabilità del conducente e ha individuato nella condizione della strada la causa dell'evento, e che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e secondo i principi affermati da Cass. n. 25067/2018.

Si assume, pertanto, che la decisione impugnata sia viziata dall'omesso esame di fatti storici decisivi, discussi tra le parti e potenzialmente idonei a condurre a una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro e della responsabilità del custode della strada.

4.6. Con il sesto motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché del D.M. 55/2014 (tabella B), per avere il Tribunale di Roma: a) posto a suo carico le spese



del giudizio d'appello, nonostante l'integrale accoglimento del primo motivo di gravame, con conseguente suo parziale successo processuale; b) liquidato i compensi in modo forfettario, senza indicare i parametri utilizzati e includendo anche la fase istruttoria, mai svolta in appello, poiché le richieste istruttorie erano state rigettate.

Il ricorrente rileva, da un lato, che l'accoglimento del primo motivo di appello - in assenza di appello incidentale della controparte - rendeva illegittima la condanna alle spese in suo danno, dovendosi al più disporre una compensazione, secondo i principi affermati da questa Corte (Cass. n. 30210/2017).

Dall'altro lato, censura la liquidazione delle spese effettuata in misura onnicomprensiva ("somma omnia") e in violazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, non essendo ammissibile il riconoscimento di fasi processuali non espletate.

Si assume, pertanto, che la sentenza impugnata abbia violato sia i criteri legali di riparto delle spese processuali, sia i criteri normativi di quantificazione dei compensi professionali.

5.1. Il primo motivo è inammissibile.

La doglianza in esame – con cui parte ricorrente formalmente lamenta la violazione degli artt. 112, 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. da parte della Corte di merito ex art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di ammissione di C.T.U. cinematica – si sostanzia, al fondo, in una istanza di riesame nel merito della causa, postulando una rivalutazione delle risultanze istruttorie e degli accertamenti compiuti dal giudice del merito.

Quest'ultimo, infatti, dopo aver passato in rassegna l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in relazione sia alla responsabilità oggettiva da custodia ex art. 2051 c.c. sia alla responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c. (a pagg. 6 - 9 della sentenza impugnata), ha poi ritenuto attendibili, attraverso un tipico accertamento di fatto relativo alla ricostruzione



dell'incidente, le risultanze istruttorie, poi poste a fondamento della sua decisione, e in particolare: gli elementi raccolti dai Carabinieri intervenuti dopo l'incidente, che hanno redatto il verbale corredato da fotografie, nonché la relazione del cantoniere, escludendo invece la rilevanza delle due consulenze di parte prodotte dall'attore nel giudizio di primo grado, a cui ha attribuito valore di mere allegazioni difensive di parte (questione, questa, relativamente alla quale non vi è idonea censura da parte del ricorrente).

Sulla base di tali risultanze probatorie, il giudice d'appello ha poi ritenuto che «l'attore non aveva provato né il fatto né il nesso di causalità che potesse ricollegare il fatto ad una omessa custodia o manutenzione da parte del Ente titolare del demanio stradale» (a pag. 13 della sentenza impugnata), così rilevando che lo [REDACTED] non avesse affatto assolto l'onere di asseverazione su di lui incombente ai sensi degli artt. 2051 e 2657 c.c.

Tale statuizione costituisce il precipitato di un accertamento fattuale in ordine alla complessiva valutazione delle risultanze probatorie, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito ex art. 116 c.p.c. e in quanto tale insindacabile nel giudizio di legittimità, non risultando neppure implausibile sul piano logico. Ciò in quanto l'accertamento della sufficienza delle prove di tali circostanze di fatto, fornite dall'attore, rientra nella valutazione discrezionale del giudice del merito, se sostenuto da motivazione adeguata (cioè, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico: *cfr.*, *ex multis*, Sez. 1, Ordinanza n. 6838 del 14/03/2025; Sez. 5, Ordinanza n. 6829 del 14/03/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 6381 del 10/03/2025).

Pertanto, stante il fermo principio secondo cui non è consentito richiamare la Corte di legittimità al riesame del merito della causa, l'odierna doglianza della ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome sostanzialmente diretta a censurare, non già il vizio di "violazione e falsa applicazione di



norme di diritto”, consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, contenuta nel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta disciplinata da una norma di legge (*cf.*, *ex multis*, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25828 del 22/09/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del 16/09/2025; Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006), bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio.

Gli errori evidenziati dal ricorrente, infine, da un lato riguardano singoli elementi valutati con apprezzamento di fatto dal giudice e, dall’altro, non sono in grado di inficiare l’esito della ricostruzione fattuale complessiva, comunque non attingendo la razionalità delle argomentazioni sviluppate dal giudice del merito, le quali sono, anche al netto delle divergenze rappresentate in ricorso, idonee di per sé a ricostruire i fatti ai fini di causa e della loro valutazione finale da parte di quel giudice.

Varrà peraltro osservare che, per consolidata giurisprudenza, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: tale vizio, quindi, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità, pur in assenza di una specifica argomentazione (*cf.* Sez. 2, Sentenza n. 20311 del 04/10/2011; Sez. 1, Sentenza n. 21612 del 20/09/2013; Sez. 1, Sentenza n. 17956 del 11/09/2015; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019; Sez. 3, Sentenza n. 2151 del 29/01/2021).

Del resto, la pronuncia impugnata risulta conforme all’orientamento di questa Corte – di recente ribadito da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25305 del 16/09/2025 – ai sensi del quale la sollecitazione di parte di una c.t.u. non può supplire (e tale non può essere l’unico scopo della relativa richiesta) alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a



compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 7097 del 06/04/2005; Sez. 3, Sentenza n. 19458 del 15/07/2008), com'è a dirsi nel caso di specie, avendo il giudice d'appello rilevato che «l'attore non aveva provato né il fatto né il nesso di causalità che potesse ricollegare il fatto ad una omessa custodia o manutenzione da parte del Ente titolare del demanio stradale» (a pag. 13 della sentenza impugnata).

5.2. Il secondo motivo è infondato.

Risulta infatti dalla sentenza impugnata che il Tribunale ha ampiamente ripercorso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in relazione sia alla responsabilità oggettiva da custodia ex art. 2051 c.c. sia alla responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c. (a pagg. 6 - 9 della sentenza impugnata).

In proposito, mette però conto osservare che il Tribunale, nella decisione del caso di specie, non si è limitato a richiamare acriticamente l'art. 2043 c.c., che difatti non ha applicato al caso concreto, ma ha vagliato la vicenda concreta alla luce dello statuto della responsabilità oggettiva da fatto illecito ex art. 2051 c.c. (cfr. pagg. 7 - 9 della sentenza impugnata), ed è proprio in relazione a quest'ultima norma che ha ritenuto non provato da parte dell'attore il nesso di causalità materiale tra la cosa in custodia e l'evento di danno.

Non sussiste, pertanto, il denunciato che il vizio di omessa pronuncia, censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., il quale – giova ribadire – ricorre nella sola ipotesi in cui il giudice del merito abbia ommesso del tutto di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame (Sez. 5, Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024).

5.3. Il terzo motivo è infondato.



La sentenza impugnata, come già sopra evidenziato, ha fatto, invero, corretta applicazione dei principi in tema di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., che costituiscono patrimonio acquisito nel formante giurisprudenziale.

Risulta difatti errato il riferimento di parte ricorrente ad un asserita presunzione di responsabilità del custode. Come è stato da tempo precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, resta del tutto estranea all'onere di allegazione e di asseverazione gravante sul preteso danneggiato la dimostrazione della pericolosità intrinseca della res custodita, volta che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.

Nelle medesime occasioni, questa Corte ha parimenti evidenziato che la capacità di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità da custodia, bensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla (sola) stregua di canone interpretativo della ratio legis, cioè come strumento di spiegazione di "un effetto giuridico che sta a prescindere da essi". In altre parole, l'intento di responsabilizzare il custode della res o di controbilanciare la signoria di fatto concessagli dall'ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l'obbligazione risarcitoria possono essere criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi della regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l'obbligazione risarcitoria in capo al custode (in tal senso, v. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023; Sez. U, Sentenza n. 20943 del 30/06/2022; Sez. 3, Ordinanze nn. 2477-2483 del 01/02/2018).



Parimenti errata è poi la deduzione di parte ricorrente allorché asserisce che la rilevanza eziologica del fatto colposo della vittima ai sensi dell'art. 1227, comma 1, prima parte, c.c. può predicarsi unicamente a fronte di una colpa (intesa in senso solamente oggettivo) imprevedibile.

Anche su questo aspetto, è ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che «la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevibilità rispetto all'evento pregiudizievole», dovendosi peraltro precisare che questi ultimi concetti – contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente – vanno intesi non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale e, comunque, quanto meno colpose (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Sez. 3, Sentenza n. 2376 del 24/01/2024), nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile (cfr., in proposito, di recente: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 35966 del 27/12/2023;



Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28057 del 30/10/2024, nonché, di recente, Sez. 3, Ordinanza n. 26794 del 06/10/2025; e per prime in questi esatti termini Cass., Sez. 3, Ordinanze nn. 2477-2483 del 01/02/2018).

5.4. Il quarto motivo è inammissibile per difetto dei requisiti di specificità e di autosufficienza prescritti, a pena d'inammissibilità del mezzo, dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per non avere il ricorrente dimostrato, all'interno del ricorso, gli asseriti errori di identificazione del fatto e delle prove, né riprodotto la statuizione della sentenza del Tribunale di Civitavecchia in senso contrario, nonché la descrizione dei luoghi nel verbale contestato; tutti elementi necessari al fine di consentire l'esame nel merito della doglianza da parte questa Corte.

Ed infatti, non avendo il ricorrente compiutamente indicato gli atti dai quali emergerebbe tale vizio, l'esame della censura resta qui precluso, non potendo la Corte di cassazione - anche nella qualità di giudice del "fatto processuale" in caso di deduzione di "errores in procedendo" - procedere ad una autonoma ricerca, ma soltanto ad una verifica, degli stessi (*cf.*, *ex multis*, Sez. 1, Sentenza n. 2771 del 02/02/2017; Sez. U, Sentenza n. 5640 del 26/02/2019; Sez. U, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Sez. L, Sentenza n. 20924 del 05/08/2019).

5.5. Il quinto motivo è inammissibile.

Secondo un consolidato indirizzo interpretativo (*cf.*, *ex multis*, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25305 del 16/09/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 28525 del 28/10/2025), l'omesso esame deve avere per oggetto «un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico» (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014), un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. U, Sentenza n. 5745 del 23/03/2015).

Esulano, dunque, dalla nozione di "fatto", il cui omesso esame possa integrare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., le argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), gli



elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, ovvero il «vario insieme dei materiali di causa» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).

In proposito, questa Corte, quale Giudice di legittimità, non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella operata dai giudici del merito, né può rivalutare i fatti storici della causa, essendo limitata alla sola verifica della sussistenza di una motivazione idonea, non meramente apparente, perplessa o insanabilmente contraddittoria (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008; da ultimo, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8872 del 03/04/2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6964 del 16/03/2025).

Ne discende che, nella specie, la denuncia di omesso esame, rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non può avere ad oggetto relazioni dei consulenti tecnici di parte, non essendo queste qualificabili alla stregua della nozione di "fatto" sopra delineata.

Per altro verso, mette conto soggiungere – ma soltanto *ad abundantiam* – che neppure parte ricorrente deduce alcun profilo tale da dimostrare la decisività dell'omesso esame qui denunciato.

5.6. Il sesto motivo è infondato.

La regolamentazione delle spese processuali è governata dal principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., il cui contenuto è stato delineato in modo costante dalla giurisprudenza di questa Corte.

Secondo un indirizzo ormai consolidato, infatti, la soccombenza va individuata in base a una valutazione unitaria e complessiva dell'esito finale della lite, senza possibilità di frazionare tale giudizio in relazione al successo o insuccesso su singole questioni o eccezioni sollevate nel corso del processo (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9839 del 13/04/2023), le quali non assumono rilievo autonomo ai fini della regolazione delle spese. (*ex multis*, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 33221 del 18/12/2024).



Deve, pertanto, escludersi che la reiezione di singole eccezioni – anche ove ampie o complesse – possa incidere sulla valutazione della soccombenza, la quale va riferita esclusivamente all’esito conclusivo del giudizio. Ne consegue che, in presenza di una parte pienamente vittoriosa sulla pretesa sostanziale, non ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese, tal che correttamente il giudice d’appello ha dichiarato l’insussistenza dei presupposti per disporre la detta compensazione.

Infine, precisato che il totale liquidato appare pure di poco superiore al valore medio, il ricorso difetta di autosufficienza in ordine alla dedotta carenza della fase istruttoria.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

7. Nessun provvedimento va pronunciato in tema di spese, stante l’*indefensio* della parte intimata.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 20 gennaio 2026.

Il Presidente
Franco De Stefano

